

ALLEGATO A)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

# COMUNE DI CATTOLICA

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE,  
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.***

**REGOLAMENTO COMUNALE per l'esercizio delle attività di  
ACCONCIATORE , ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 - Definizioni**

**Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore**

**Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista**

**Art. 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing**

**Art. 6 - Disposizioni comuni**

**Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività**

**Art. 8 - Requisiti dei locali**

**Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari**

**Art. 10 - Conduzione igienica dell'attività**

**Art. 11 - Affitto di poltrona (acconciatore) ed affitto di cabina (estetista).**

**Art. 12 - Affitto di Poltrona o cabina per attività di tatuatore e piercing**

**Art. 13 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi - Subingresso con modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede**

**Art. 14 - Iter successivo all'invio della SCIA**

**Art. 15 – Subingresso**

**Art. 16 - Variazioni di sede, unità immobiliare, forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale, direttore tecnico e cessazione attività.**

**Art. 17 - Sospensione dell'attività**

**Art. 18 - Casi di divieto di prosecuzione dell'attività**

**Art. 19 - Orari e tariffe**

**Art. 20 - Vendita prodotti**

**Art. 21 - Controlli**

**Art. 22 - Sanzioni**

**Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento.**

**Allegato 1) - Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.**

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività esercitate nel territorio comunale:

- a) acconciatore e barbiere ai sensi della Legge 14/02/1963 n. 161 e della Legge 17/08/2005 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) estetista ai sensi della Legge 04/01/1990 n. 1 e della Legge Regionale 04/08/1992 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11.04.2007 n. 465

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività nel rispetto del D.P.R. n. 160/2010, del D.Lgs n. 59/2010, del D.Lgs. n. 147/2012 e della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per :

- a) attività di **acconciatore** quella definita dall'art. 2 della Legge n. 174/2005, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.  
È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie;
- b) attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge n. 1/1990 e disciplinata dalla Legge Regionale n. 32/1992 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semi- permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti.  
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato 1 alla Legge n. 1/1990, nonché l'allegato 2 del D.M. 110/2011 e s.m. i. (D.M. 206/2015) inerente le "Schede tecnico-informative recanti le caratteristiche .tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità' di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico" e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla normativa vigente.
- c1) attività di **tatuatori**, cioè l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
- c2) attività di **piercing** cioè l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

2. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- a) attività di abbronzatura o "solarium", consistente nell'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- b) attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

c) attività di “disegno epidermico o trucco semi-permanente”, consistente in trattamenti duraturi ma non permanenti sul viso o su altre parti del corpo al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;

d) mansione di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

3. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

b) l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

c) le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness” svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. Emilia-Romagna n. 13/2000;

d) l'attività di naturopata del benessere disciplinata dalla L.R. Emilia-Romagna n. 11/2005;

e) le attività di grotte di sale, fish therapy;

f) saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive

g) discipline bionaturali.

4. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:

5. Per front-office SUAP, si intende il sistema telematico attraverso il quale le imprese o i loro delegati, inviano al SUAP del Comune competente le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e i documenti richiesti dal presente regolamento e dalle altre norme di settore e di procedura applicabili. Il front-office SUAP del Comune di Cattolica è accessibile all'indirizzo: <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/rimini/comune/t/C357> del portale telematico di “impresainungiorno”.

### **Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore**

1. L'attività di acconciatore, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005.

2. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a. l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione consistente nel riconoscimento della qualifica professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;

b. l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico);

c. l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;

d. ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963;

e. l'interessato ha svolto attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di un titolo di studio post scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963.

4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di **impresa individuale**: dal titolare dell'impresa o dal direttore tecnico;
- in caso di **impresa societaria**: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico

5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

#### **Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista**

1. L'attività di estetista, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

2. La qualifica professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a. è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;

b. è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);

c. è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetica o di un mestiere affine per due anni entro il 20/01/1990;

d. è stato dipendente di imprese di estetista o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990.

4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di **impresa individuale**: dal titolare dell'impresa o dal responsabile tecnico;
- in caso di **impresa in forma societaria**: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico
- In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

## **Art. 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing**

1. L'attività di tatuaggio e piercing è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs 159/2011).
2. L'operatore deve dichiarare al SUAP il possesso dell'attestato di partecipazione al corso formativo organizzato dall'AUSL. La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è considerata elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni sanitarie contenute nella delibera stessa. Saranno considerati idonei i corsi formativi disciplinati da altre Regioni.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nell'allegato al regolamento (schede tecniche informative attività) e secondo la delibera della Giunta Regionale n. 465/2007.
5. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
6. Nelle strutture che abbiano presentato idonea segnalazione di inizio attività di tatuatore e piercing, è ammessa, solo occasionalmente, e comunque non più di 12 volte l'anno, l'attività del tatuatore e piercing free lance (libero professionista), a condizione che il professionista utilizzi, per l'esecuzione del servizio, gli strumenti e le apparecchiature della struttura segnalata.
7. La presenza del tatuatore free lance deve essere comunicata, da parte del responsabile della struttura ospitante, al SUAP competente.
8. La mancata comunicazione e il superamento del numero delle giornate previste, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.22. La responsabilità gestionale e igienico sanitaria incombe sul responsabile della struttura segnalata.

## **6 - Disposizioni comuni**

1. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale, sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane sussistendone i presupposti di legge.
2. Per ogni sede dell'impresa (sia impresa societaria che impresa individuale) dove viene esercitata l'attività deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, **almeno un responsabile tecnico** in possesso dell'abilitazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività. Il responsabile tecnico è iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

3. Nel caso dei tatuatori e piercing, è necessario che sia presente il soggetto che abbia conseguito l'attestato di partecipazione ai corsi regionali di cui all'art. 5.

#### **Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività**

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate:
  - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, con accesso sul pianerottolo delle scale;
  - b) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione garantisca i requisiti igienico sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi, sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio composto da bagno e antibagno e di una idonea sala d'attesa, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento e fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte delle autorità competenti.  
Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via;
  - c) oltre che nelle ipotesi ammesse dalle leggi nazionali (L. n. 174/2005 e L. n. 1/1990), nei casi in cui l'attività sia svolta secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), è consentita anche l'esecuzione di prestazioni occasionali di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente.
2. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
3. Le attività di acconciatore ed estetista sono subordinate al possesso dei requisiti imposti dalle leggi richiamate dall'art.1 nonché alle altre disposizioni del presente regolamento anche se esercitate in palestre, circoli privati, strutture ricettive, stabilimenti balneari e termali, istituti di estetica medica, profumerie, erboristerie, farmacie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico o privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.
4. In caso di attività svolta per i soli alloggiati all'interno delle strutture ricettive, l'obbligo di presentazione della S.C.I.A. prevista dall'art. 12 del presente regolamento deve intendersi assolto dalla presentazione della S.C.I.A. inerente l'esercizio dell'attività ricettiva.
5. I trattamenti estetici eseguiti all'interno di strutture ricettive con specificazione tipologica di "Albergo Centro Benessere" e "Albergo Beauty Farm" sono soggetti anche alle disposizioni di cui alle DGR n. 916/2007 e n. 1017/2009.
6. Una stessa impresa (sia individuale che societaria) può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.
7. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso locale anche da parte di imprese diverse, senza separazioni particolari tra le zone adibite alle due attività.

8. Nell'esercizio può essere svolta congiuntamente all'attività di acconciatura e/o estetista anche quella di tatuaggio e piercing, nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi regolamenti comunali e delle linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing di cui alla DGR n. 465/2007.

9. L'attività di acconciatore ed estetista non può essere svolta in forma ambulante e di posteggio ad eccezione di prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni temporanee (spettacoli, eventi, fiere e similari); dette prestazioni devono possedere carattere accessorio e finalità dimostrativa. In questi casi particolari non dovrà essere presentata alcuna S.C.I.A. ma dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

## **Art. 8 - Requisiti dei locali**

1. L'apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti è consentita in unità immobiliari dotate di superfici minime da adibire all'uso esclusivo delle attività, in conformità a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e dalle norme edilizie vigenti in materia.

2. Le attività di cui al presente regolamento devono inoltre rispettare le norme in materia di igiene e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) e quelle in materia di accessibilità delle persone diversamente abili .

3. La superficie destinata all'attività di acconciatore o di estetista deve avere una dimensione minima pari a 20 mq. ove possono operare fino a due persone (compreso il titolare).
4. La superficie destinata ai tatuatori/piercing è di 15 mq. ove può operare un'unica postazione di lavoro/unità operativa.
5. Nel calcolo della superficie minima non sono compresi i servizi igienici, locali destinati alla eventuale sterilizzazione, i ripostigli e gli spogliatoi, quest'ultimi se dovuti.
6. Per ogni ulteriore unità operativa, intesa come postazione di lavoro, attrezzata di fronte allo specchio ovvero poltrona/cabina/box/ecc, devono essere previsti ulteriori 6 mq. all'interno dei locali di lavoro. Per lo svolgimento delle attività di tatuaggi e piercing ogni ulteriore unità operativa deve avere a disposizione 8 mq. (al netto degli ulteriori servizi necessari) all'interno del locale di lavoro.
7. Per unità operativa o addetto s'intende la persona che esercita le prestazioni oggetto del presente regolamento all'interno del locale sia essa imprenditore, responsabile tecnico, collaboratore a qualsiasi titolo o dipendente dell'impresa. Non sono considerate unità operative, ai fini del calcolo delle metrature minime, le persone che svolgono attività diverse da quelle di acconciatore, estetista e tatuatore/piercing come, ad esempio lo stagista o colui che svolge attività di segreteria.

7. Se le attività disciplinate dal presente regolamento sono esercitate presso palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, stabilimenti termali e alberghi (solo nel caso di servizio alle persone alloggiate) è richiesta una superficie minima di mq. 8. In tale ipotesi, potranno essere utilizzati, se esistenti, i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui l'attività di acconciatura o estetica è inserita, laddove strettamente adiacenti al locale in cui l'attività stessa viene svolta.

8. Gli impianti a servizio dei locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono essere realizzati conformi alle normative specifiche e alla normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (DM 37/08 - D.Lgs n. 81/2008); tale condizione dovrà essere certificata dalle relative dichiarazioni di conformità o di rispondenza degli impianti. Questi ultimi dovranno essere sottoposti periodicamente a verifiche e controlli al fine di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente (DM 10.3.1998 – Dlgs n. 81/2008 – DPR462/01). L'esito di tali verifiche e controlli dovranno essere verbalizzati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

### **Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari**

1. I locali destinati all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione igienico edilizia in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi ed inoltre dovranno rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs 82/2008 e s.m.i.

In particolare:

a. in tutti gli ambienti dell'esercizio, compresi i servizi igienici, il pavimento e le pareti fino all'altezza di metri 2,00 devono essere rivestiti di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

b. i locali devono essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale similare ed acqua corrente calda, fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature;

c. deve essere presente almeno un servizio igienico, composto da bagno e antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale. L'antibagno deve essere dotato di lavabo, fornito di acqua potabile calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido;

d. servizi igienici e spogliatoio, qualora non areati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalle vigenti norme in materia;

e. deve essere previsto uno spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;

f. deve essere previsto un contenitore di materiale lavabile per i rifiuti e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata un'armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature; il servizio igienico non può essere utilizzato come locale di deposito;

g. qualora le postazioni siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a metri 2,00 al fine di assicurare adeguata aero-illuminazione naturale e garantire la privacy;

h. gli arredi destinati alle attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;

i. deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione;

l. devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso degli impianti e delle apparecchiature .

2. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **acconciatore** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre:

a) del locale o la zona preparazione e applicazione delle tinture deve essere dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;

b) del locale di lavoro con zona lavaggio teste e le postazioni di lavoro devono essere disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;

c) deve essere presente un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;

d) qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **estetista** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre di:

a) postazioni di lavoro (all'interno di locali e, o box/cabina) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq (mq 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);

b) vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) nella misura di 1 doccia ogni 4 box/cabina ;

c) postazioni di lavoro/box/cabina dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune); se nel box non è effettuata attività di manipolazione del corpo (come nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente dei macchinari) non è necessaria l'installazione di lavello.;

d) nel caso in cui siano forniti i servizi di sauna e bagno turco a utenti di sesso diverso contemporaneamente, i locali devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax. Nella sauna e bagno turco devono essere presenti dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente e che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;

e) un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;

f) qualora l'attività sia inserita in palestre o altri esercizi, potranno essere utilizzati i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui è inserita.

4. Negli esercizi in cui è esercitata l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge n. 1/1990. Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al D.M. 110/2011 previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso.

5. Gli esercenti l'attività di estetica sono tenuti a conservare a disposizione degli organi di vigilanza l'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della legge 1/1990, nonché i certificati di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione degli stessi, l'eventuale registro dei controlli manutentivi e la documentazione attestante la formazione degli operatori se prevista (vedi allegato 2 del D.M.110/2011 e s.m.i.).

6. La mansione di **onicotecnico**, come definita nell'art.2, comma 2 lett e) del presente Regolamento, rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 1/90 sull'attività di estetista, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica ed esclusiva. Pertanto l'attività dovrà essere svolta in locali che abbiano una superficie minima di cui all' art. 8. Per l'esercizio dell'attività di onicotecnico non è richiesta la presenza di box chiusi e deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata nella zona di trattamento delle unghie e applicazione delle resine.

7. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **tatuatore e/o piercing** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre di:

a) distinti vani/ zone/ spazi (box) per: operare, sterilizzare, conservare materiale pulito e conservare materiale sporco. Gli spazi operativi/ box devono essere di almeno 8 mq e lo spazio di sterilizzazione deve corrispondere almeno a mq.4, e deve essere dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di sapone per il lavaggio delle mani, distributore salviette a perdere; nel box di mq 8. può esercitare una unità operativa.

b) in caso di attività esercitata presso altre strutture la superficie del box dovrà essere di mq.8. Nella struttura ospitante deve essere sempre garantito uno spazio di sterilizzazione di almeno 4 mq.

#### **Art.10 - Conduzione igienica dell'attività**

Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- per tutti gli strumenti riutilizzabili, in particolare quelli taglienti, deve essere garantito un adeguato procedimento di decontaminazione, detersione e sterilizzazione dopo ogni utilizzo, oltre che idonee modalità di conservazione prima dell'utilizzo successivo. Tale procedimento dovrà essere esplicitato in un documento scritto che dovrà essere messo a disposizione degli organi di vigilanza e conosciuto da chi esercita l'attività di acconciatore ed estetista e tatuatore/piercing a qualsiasi titolo anche di tirocinio formativo presso l'esercizio; inoltre lo smaltimento dei rifiuti

taglienti o comunque pericolosi dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente;

- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
- tutte le attrezzature utilizzate devono essere corredate dalla dichiarazione di conformità, dal manuale d'uso e manutenzione e dal registro dei controlli ove previsto. Tali attrezzature devono essere utilizzate e mantenute seguendo le indicazioni del produttore contenute nel libretto d'istruzione, annotando l'esito di tali controlli su apposito registro tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
- le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
- i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- segnalare al competente servizio dell'Azienda USL casi o focolai anche sospetti di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.
- Per le attività di tatuaggio e piercing devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 465 del 11.4.2007 allegata. Analogo obbligo è stabilito per le attività di estetica che effettuano la dermo pigmentazione .

#### **Art. 11 - Affitto di poltrona (acconciatore) ed affitto di cabina (estetista)**

1. Nello svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista, è contemplata una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: "l'affitto di poltrona/cabina".

2. Tale disciplina contrattuale è prevista nell'avviso comune sottoscritto il 3 ottobre 2011 dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

3. I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare dell'attività di acconciatura e/o estetica detto *affidante* e *l'affidatario*, soggetto in possesso dei requisiti professionali, che, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, può godere della cosa produttiva utilizzando una o più postazioni di lavoro.

4. Le parti devono stipulare un apposito contratto, redatto nella forma di scrittura privata o atto pubblico, registrato all'Agenzia delle Entrate, che deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- tipologia di attività esercitata sulla poltrona/cabina in affitto;

- durata del contratto;
- facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- superficie data in uso con relativa planimetria;
- puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dall'*affidante*;
- rapporto economico fra le parti;
- modalità di utilizzo e rispettive responsabilità in merito agli strumenti di lavoro, ai prodotti, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (dichiarazione che l'attrezzatura sia conforme ai requisiti di sicurezza dell'All.V del D. Lgs. 81/08 o comunque che si trovi in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza. L'utilizzatore nel caso in cui sia datore di lavoro dovrà dichiarare al concedente in uso il nominativo degli utilizzatori, i quali dovranno essere formati (art. 72 D.Lgs 81/08). E' fatto divieto dell' uso promiscuo degli strumenti di lavoro salvo diversa disposizione contrattuale.

5. L'affitto di poltrona/cabina è ammesso secondo i seguenti limiti di utilizzo:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

6. L'affitto di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali l'*affidatario* ha presentato la S.C.I.A. di acconciatore, estetista o entrambi.

7. Non è consentito l'affitto di poltrona/cabina:

- a chi non è in possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività;
- a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni;
- ai titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi, escluso i rapporti di lavoro a tempo determinato (stagionali).

8. Le attività di acconciatore ed estetista vanno esercitate in forma d'impresa, pertanto essendo imprese autonome, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di partita IVA, è necessario che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà rilasciata la propria ricevuta fiscale, escludendo scambi di prestazioni fra *affidante* ed *affidatario*.

9. L'inizio attività di acconciatore/estetista a seguito di affitto di poltrona/cabina è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune da parte del soggetto *affidatario*.

10. La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da rendere e l'elenco della documentazione da allegare.

11. Nella segnalazione l'Impresa deve, tra l'altro, dichiarare:

- a) le generalità e il codice fiscale;

- b) l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
- c) il possesso dei requisiti professionali di acconciatore/estetista;
- d) di non svolgere contestualmente l'attività di Responsabile Tecnico presso altro esercizio;
- e) gli estremi del contratto di affitto;
- f) il numero di poltrone/cabine in affitto;
- g) la conformità dei prodotti, dei materiali e delle proprie attrezzature;
- h) di non aver prestato servizio nell'arco degli ultimi cinque anni in qualità di dipendente dell'*affidante*;
- i) di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'*affidante*;
- l) i propri orari di apertura e chiusura.

12. Alla suddetta segnalazione dovranno essere, in particolare, allegati:

- copia del contratto di affitto, registrato, comprensivo della planimetria che identifichi le postazioni date in uso e le parti del locale ad uso comune;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto dall'*affidante*, concernente la conformità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, il numero dei propri dipendenti, nonché dichiarazione di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

13. Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono l'attività di acconciatura/estetica per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al concedente che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina.

14. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività dell'*affidante*, decade il rapporto di affido, pertanto anche l'*affidatario* di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. la relativa comunicazione di cessazione.

15. E' fatto obbligo per l'*affidatario* di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno dell'esercizio il proprio orario di apertura e chiusura, anche se coincidente con quello dell'*affidante*.

16. E' fatto altresì obbligo per l'*affidatario* di esporre le proprie tariffe, anche se coincidenti con quelle dell'*affidante*, in prossimità della cassa in maniera ben visibile.

17. In caso di carenti condizioni igienico sanitarie, nell'ambito della zona assegnata all'*affidatario*, gli eventuali provvedimenti saranno applicati esclusivamente allo stesso in quanto responsabile dell'area come da contratto stipulato; per ogni altra parte dell'attività la responsabilità è in capo all'*affidante*.

## **Art. 12 - Affitto di Poltrona o cabina per attività di tatuatore e piercing**

1. L'affitto di poltrona/cabina per l'attività di tatuatore/piercing è consentita per quanto compatibile con quanto previsto all'art. 11 per l'affitto di poltrona o cabina nel rispetto delle linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di

tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (circolare 5.2.1998 n. 2.9/156 ) e delle linee guida emanate con delibera di Giunta Regionale n. 465 del 11/4/2007.

**Art. 13 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi - Subingresso con modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede**

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore/piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e delle cabine/box sono soggetti alla presentazione di una S.C.I.A. da presentarsi in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Cattolica all'indirizzo <http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C357>, che provvede a trasmetterla, con la medesima modalità, anche alla competente Azienda U.S.L. La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da rendere e l'elenco della documentazione da allegare. La presentazione della S.C.I.A. regolare e completa consente l'inizio immediato dell'attività.

2. Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, deve dichiarare:

a. la generalità e il codice fiscale/P.I.;

b. la tipologia di attività esercitata e l'ubicazione del locale destinato all'attività ;

c. il possesso dei requisiti morali nel rispetto della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

d. il possesso, da parte del soggetto/impresa richiedente, dei requisiti professionali o formativi;

e. i dati anagrafici del responsabile/direttore tecnico, ove previsto, allegando la dichiarazione, sottoscritta dal responsabile medesimo, attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività;

f. il rispetto dei requisiti dei locali stabiliti dai regolamenti in materia sanitaria ed in materia urbanistico edilizia ;

g. il possesso di valido certificato di agibilità edilizia o atto equipollente;

h. relativamente alle attività di estetica, di utilizzare gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/1990;

i. Conformità degli impianti tecnologici realizzati nei locali destinati all'attività di acconciatore, estetista,tatuatore/piercing (elettrico, idrotermo sanitario e a gas, aerazione ed condizionamento dell'aria ed eventuali altre tipologie di impianto presenti) alla normativa vigente e idoneo collaudo degli stessi;

l. Conformità delle lastre vetrate installate nei locali di cui sopra rispetto ai criteri di sicurezza prescritti dalle NORME UNI 7697 - 2007 e s.m.i e alle caratteristiche previste dalle NORME UNI ISO 12543 e s.m.i., superamento del test di classificazione secondo la NORMA UNI EN ISO 12600 e s.m.i. e montaggio a regola d'arte;`

m. Conformità della pavimentazione nei locali di cui sopra rispetto ai limiti di scivolosità previsti dalla normativa vigente (coefficiente d'attrito dinamico p 2 0.4)

Inoltre si obbliga a :

. Predisporre nei locali di cui sopra estintori e luci di emergenza qualora prevista da norma di legge.;

- Effettuare la registrazione degli impianti di sollevamento di persone o cose presenti nei locali di cui sopra presso il Comune in cui si trova l'attività con indicazione del numero di matricola, qualora prevista;
- Effettuare denuncia dell'impianto di messa a terra qualora prevista;
- Predisporre un registro in cui verranno annotati gli esiti dei controlli periodici sulle luci di sicurezza, sull'impianto elettrico e sull'impianto di messa a terra, la cui effettuazione avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- Predisporre specifiche modalità di registrazione dei controlli periodici effettuati sulle apparecchiature se previsti.

3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico- sanitari e dei requisiti urbanistico-edilizi, alla S.C.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminazione e ventilazione.

b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione).

c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1

#### **Art. 14 - Iter successivo all'invio della SCIA**

1. Il SUAP, ricevuta la SCIA di avvio, di subingresso o di modifica, la trasmette telematicamente alla Camera di Commercio, la quale, nel caso in cui sia previsto, inserisce i dati anagrafici del Direttore Tecnico nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).

2. Il Responsabile del Procedimento trasmette in modalità telematica la SCIA e i documenti relativi agli Aspetti igienico-sanitari all'Azienda USL, la quale provvede alla programmazione dell'attività di vigilanza.

3. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

## **Art. 15 Subingresso**

1. La presentazione di segnalazione per subingresso per atto tra vivi o a causa di morte in un esercizio disciplinato dal presente regolamento, consente di continuare l'attività del dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3, 4 e 5 e dei requisiti prescritti dalle Leggi vigenti e dal presente regolamento.

2. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare al SUAP la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.

3. In caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza di interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore, l'attività può essere proseguita, previa comunicazione al SUAP del Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, anche in mancanza dei requisiti professionali, purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

## **Art 16 - Variazioni di sede, unità immobiliare, forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale, direttore tecnico e cessazione attività.**

1. Nei casi di trasferimento dell'attività in altra sede o di modifica dell'unità immobiliare in cui si svolge l'attività, deve essere inviata al SUAP del Comune competente tramite modalità telematica, una SCIA nella quale il titolare o il rappresentante legale devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2, lettere f), e g).

2. La variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, del direttore tecnico devono essere comunicati al SUAP del Comune di Cattolica in forma telematica.

3. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente entro 30 giorni dall'evento.

## **Art. 17 - Sospensione dell'attività**

1. L'impresa che esercita l'attività di acconciatura, estetista e tatuatore/piercing è tenuta a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Nel caso di subingresso, l'esercizio dell'attività può essere sospeso per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di acquisizione del titolo;
3. La sospensione dell'attività non potrà superare i 12 mesi consecutivi, salvo proroga per comprovati casi di motivata e comprovata necessità.

## **Art. 18 - Casi di divieto di prosecuzione dell'attività**

1. E' vietato proseguire l'attività nei seguenti casi:

- a) morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 3 del presente Regolamento;
  - b) perdita da parte del titolare o del direttore tecnico dei requisiti morali richiesti;
  - c) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari, salvo che il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
  - d) mancanza sopravvenuta del direttore tecnico.
2. Se l'attività non è iniziata decorsi 60 giorni dal ricevimento della ricevuta rilasciata dal sistema telematico, la SCIA perde efficacia di diritto.

### **Art. 19 - Orari e tariffe**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno del negozio un cartello indicante l'orario di attività.
2. E' data facoltà al titolare di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre l'orario indicato.
3. Il titolare dovrà esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

### **Art. 20 - Vendita prodotti**

1. Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente regolamento, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 (si veda l'art. 2, comma 5, della L. n. 174/2005 e l'art. 7, comma 1, della L. n. 1/1990).

### **Art. 21 - Controlli**

1. Gli operatori di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono le attività di cui al presente regolamento.

### **Art. 22 - Sanzioni**

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla Legge 17/08/2005 n. 174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a Euro 250,00 e non superiori a Euro 5.000,00, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui dall'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1, è inflitta dall'autorità competente la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 2.582,00, secondo le procedure della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza aver presentato la S.C.I.A. è inflitta dall'autorità competente, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 1.033,00 secondo le procedure della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

4. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali o comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente competente dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.

### **Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (esecutività della delibera), viene abrogato il precedente Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatura e di estetista approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 10/06/2002, nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

## **Allegato 1)**

### **Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.**

"Piercing" è un termine inglese che significa "forare": attraverso interventi cruenti più o meno dolorosi, vengono applicati anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo.

L'attività di tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto "tatuaggio ornamentale".

Le pratiche di interventi sul corpo del tipo di tatuaggi, piercing e analoghi hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia, Emilia-Romagna compresa.

### **Problemi di sicurezza connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing**

I problemi di sicurezza di queste pratiche sono legati in modo prevalente, anche se non esclusivo, alla prevenzione delle infezioni.

Durante l'applicazione di un tatuaggio o di un piercing si crea spesso il contatto con il sangue e ciò può generare dei problemi.

Diversi agenti microbici possono infatti arrivare al sangue tramite gli strumenti utilizzati, se questi sono stati contaminati. La contaminazione può avvenire in diversi modi:

- nell'ambiente (per esempio in condizioni di scarsa igiene ambientale o personale, o in carenza di tecniche aseptiche);
- nel passaggio attraverso gli strati più superficiali della cute (per incongrua preparazione dell'area cutanea interessata);
- dal sangue di altre persone trattate in precedenza (in carenza di adeguata sterilizzazione o sostituzione del materiale).

Strumenti contaminati che penetrano attraverso la pelle possono quindi trasmettere molti virus, come ad esempio quello dell'epatite C, dell'epatite B o l'HIV, o batteri molto diffusi e pericolosi come lo Stafilococco.

Per questo motivo le attività di piercing e tatuaggi devono essere condotte in modo da assicurare:

- un adeguato livello di igiene del personale e dell'ambiente di lavoro;
- l'uso esclusivo di tecniche aseptiche;
- l'adeguato trattamento e smaltimento di oggetti, materiali biologici e rifiuti potenzialmente contaminati;
- l'adeguato trattamento delle lesioni provocate.

Le infezioni possono trasmettersi in molti modi. Il più pericoloso è costituito dalla trasmissione di microrganismi tramite il sangue, che si può avere fra un cliente e l'altro, o fra il tatuatore/piercer e il cliente.

Le modalità possono essere diverse, ad esempio:

- le attrezzature non vengono adeguatamente pulite fra una procedura e l'altra;
- strumenti puliti e/o sterili vengono in contatto con quelli già usati;
- strumenti puliti e/o sterili vengono appoggiati su superfici sporche;

- teli contaminati, indumenti, spatole, o guanti monouso non vengono eliminati in modo appropriato immediatamente dopo l'uso;
- materiali destinati al contatto con i clienti non sono puliti al momento dell'uso, oppure non vengono maneggiati e utilizzati con la dovuta igiene;
- i locali, l'arredo e le attrezzature non sono conservati puliti, igienicamente e in buon stato di funzionamento;
- le pratiche di disinfezione e di sterilizzazione, e/o le attrezzature necessarie, sono inadeguate.

### **Principi basilari per l'effettuazione del piercing in condizioni di sicurezza**

Gli operatori che praticano attività di piercing e /o tatuaggio devono rispettare alcuni principi basilari:

Igiene degli ambienti e della persona

1. I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche.
2. Gli animali non sono ammessi nei locali ove venga praticato il piercing.
3. Gli operatori devono mantenere mani e indumenti puliti.
4. Ogni ferita o abrasione cutanea deve essere ben protetta e coperta.
5. La vaccinazione antiepatite B è raccomandata per tutti gli operatori.

### **Igiene delle attrezzature**

6. Qualunque strumento utilizzato per penetrare la cute deve essere sterile e preferibilmente monouso.
7. Qualunque strumento / oggetto che abbia penetrato la cute o che sia contaminato da sangue deve essere gettato subito nel contenitore per rifiuti infetti taglienti, oppure pulito e sterilizzato prima di essere utilizzato su di un'altra persona.

### **Uso dei pigmenti**

8. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili.
9. I pigmenti colorati devono essere conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

E' responsabilità del titolare assicurare un buon livello complessivo di igiene e la sicurezza di clienti e operatori.

TATUAGGI E PIERCING: PROCEDURE IGIENICHE

### **A\_ Requisiti dei locali**

E' opportuno che gli ambienti destinati rispettivamente a sala d'attesa, all'esecuzione del tatuaggio o piercing e alla pulizia e sterilizzazione siano separate tra di loro.

Nei locali in cui si effettua la pratica di tatuaggio o di body piercing e in cui ci sono strumenti e attrezzature pulite, disinfettate o sterilizzate, il pavimento, le sedie, le scaffalature, gli impianti e gli arredi devono essere costruiti con materiale liscio e tale da poter essere facilmente mantenuto in buono stato, pulito e, all'occorrenza disinfettato.

I locali devono essere adeguatamente illuminati e ventilati.

Gli strumenti utilizzati devono essere portati e sistemati nella zona destinata allo "sporco", cioè dove vengono effettuate le pratiche di decontaminazione, seguendo un percorso a senso unico. In questo modo, gli strumenti sterili, quelli soltanto puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.

Sui banchi e tavoli di lavoro deve esserci sufficiente spazio per sistemare tutte le attrezzature.

I locali devono rispettare le norme edilizie e di igiene generali e locali.

## **B\_ Scelta degli strumenti, dei gioielli e degli inchiostri**

### **a- strumenti**

Ogni volta che sia possibile, preferire strumentazione monouso.

L'attrezzatura definita dal costruttore come monouso, per nessun motivo deve mai essere pulita, sterilizzata né riutilizzata su un altro cliente.

Le superfici metalliche placcate tendono a deteriorarsi con l'uso e con i ripetuti cicli di autoclave. Si raccomanda quindi la scelta di strumentazione di materiali di qualità (ad es. acciaio inossidabile chirurgico, oro, ecc.) per le procedure di esecuzione del tatuaggio e del body piercing, in modo tale da non compromettere l'efficacia del processo di sterilizzazione.

Gli strumenti riutilizzabili usati per penetrare la pelle devono essere lavati e sterilizzati per il riutilizzo su di un altro cliente.

### **b- gioielli**

Deve essere utilizzata appropriata gioielleria ben tornita, realizzata specificamente per il body piercing, senza sporgenze, graffi o superfici irregolari.

Alcuni materiali adatti per il body piercing sono:

- niobio
- titanio
- platino
- materie plastiche dense, a bassa porosità (nylon, acrilico, o lucite).

### **c- inchiostri**

I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili e certificati dalla azienda produttrice.

C\_ Informazioni richieste/fornite al cliente

## **E' necessario richiedere e fornire le seguenti informazioni:**

*a. Informazioni utili per praticare tatuaggio o body piercing in sicurezza.*

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi in presenza di:

- malattie della pelle (in questo caso si potrà procedere solo ove risulti adeguatamente documentata la mancanza di controindicazioni a tale pratica).

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing in

presenza di:

- disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie o alla formazione di cheloidi;
- malattie che predispongono alle infezioni (diabete, immunodeficienze, uso di cortisonici ad alte dosi).

Le suddette informazioni vanno richieste all'interessato, se maggiorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di minori.

*b. Informazioni sui prodotti utilizzati*

L'operatore deve fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati per il tatuaggio: conoscenze sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza di sostanze tossiche o cancerogene, assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

c. Dovrà inoltre essere acquisito il *consenso informato* dell'interessato all'esecuzione dello specifico trattamento.

## **D\_Preparazione all'intervento**

### **Preparazione dell'area di lavoro**

L'area di lavoro deve essere adeguatamente preparata per la seduta di tatuaggio o di piercing.

L'interruzione dell'attività potrebbe infatti far aumentare la probabilità di contaminazione delle superfici.

Occorre quindi:

- assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ordinata e che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano; oggetti o strumenti non necessari vanno allontanati prima dell'inizio dell'attività;
- ricoprire tutte le superfici con protezioni monouso o con teli puliti;
- posizionare i contenitori per aghi e taglienti e per altri strumenti sporchi o contaminati, ben riconoscibili, nell'area di lavoro, per ridurre la probabilità di incidenti o errori e per conservare il più possibile pulita l'area di lavoro;
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente antiseptico, asciugarle con salviette monouso, indossare un paio di guanti nuovi e puliti per ogni cliente;
- aprire le confezioni contenenti gli aghi sterili immediatamente prima dell'uso sul cliente.

### **Preparazione degli inchiostri per tatuaggio e delle altre attrezzature**

Durante l'esecuzione del tatuaggio occorre evitare di contaminare le superfici di lavoro prestando attenzione a:

- coprire i flaconi e contenitori di inchiostro, spray e non, con pellicole o rivestimenti plastici monouso;
- coprire con pellicole o rivestimenti plastici le superfici che potrebbero essere toccate, ad esempio interruttori, lampade, strumenti di controllo;
- predisporre il numero necessario di capsule di inchiostro in appositi vassoi di acciaio inossidabile e distribuire l'inchiostro nelle capsule;
- in alternativa, travasare gli inchiostri in un singolo vassoio monouso;

ogni inchiostro avanzato deve essere eliminato con il contenitore dopo ogni cliente;

- disporre l'acqua, necessaria per risciacquare fra i diversi colori del tatuaggio, in vaschette monouso ed eliminarle al termine dell'intervento su ciascun cliente;

- stoccare teli o fazzoletti destinati all'uso durante le procedure di tatuaggio in luoghi in cui non possono essere contaminati; un numero sufficiente di fazzoletti per trattare un singolo cliente deve essere a disposizione nell'area di lavoro, e tutti i fazzoletti, sia utilizzati che non utilizzati, alla fine del trattamento di ogni cliente devono essere eliminati immediatamente nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo;

- sostituire qualunque strumento toccato accidentalmente dall'operatore, caduto o contaminato in qualunque altro modo, prima o durante una procedura di piercing, con altro strumento sterile.

I pigmenti o gli inchiostri devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto.

I contenitori monouso non possono essere riutilizzati e devono essere eliminati adottando le precauzioni previste per i materiali potenzialmente contaminati.

Durante l'attività è bene indossare guanti e camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

### **Preparazione della cute e disinfettanti**

Assicurarsi che il cliente sia seduto in posizione confortevole e posizionato in modo tale da non farsi male in caso di svenimento.

Controllare che la cute del cliente sia pulita e priva di infezioni.

Se l'area deve essere depilata, utilizzare un rasoio nuovo monouso, da eliminare subito dopo l'uso in un contenitore per taglienti a rischio infettivo.

Prima di procedere all'applicazione di tatuaggio o di piercing, la cute deve essere disinfettata con un antisettico, es. clorexidina alcolica 0,5%.

Le zone periorculari devono essere disinfettate con prodotti a base di povidone-iodio.

*Non possono essere considerati antisettici i preparati non registrati come tali, per es. acqua salata, acqua e aceto, limone.*

L'alcool etilico e l'alcool isopropilico possono servire per la pulizia della cute prima della disinfezione.

Devono essere osservate le avvertenze previste per i singoli prodotti. Ad esempio, in alcuni soggetti il povidone-iodio può causare reazioni cutanee se lasciato in sede.

Gli antisettici possono essere applicati tramite un flacone spray, o con salviettine confezionate preimbevute, o con tamponi o salviette sterili monouso.

Nessun disinfettante o antisettico è in grado di inattivare i germi istantaneamente. Occorre quindi rispettare il tempo di contatto indicato dal produttore fra l'applicazione dell'antisettico e le operazioni di penetrazione della cute. Nel caso non vi fosse alcuna indicazione del produttore,

orientativamente, devono passare circa due minuti, poi la pelle può essere asciugata con una salvietta monouso sterile oppure lasciata asciugare prima di proseguire con l'intervento.

Al termine dell'applicazione di tatuaggio o di piercing su ogni cliente le salviette, monouso, utilizzate devono essere eliminate nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.

### **Tatuaggio**

- Prima di posizionare la griglia del tatuaggio, deve essere utilizzata una soluzione detergente contenente uno degli antibatterici sopra menzionati. Il metodo di applicazione della soluzione dovrebbe essere lo stesso usato per i detergenti cutanei antibatterici.
- A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata con il sangue, le griglie non devono essere assolutamente riutilizzate su altri clienti.
- Applicare la crema lubrificante (gel, vaselina, ecc.) al tatuaggio usando una spatola pulita, nuova, monouso per ogni cliente. Non utilizzare mai guanti o le dita nude per applicare la crema lubrificante, ma applicare sempre con una spatola, e gettarla dopo ogni applicazione nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
- La crema avanzata da un cliente deve essere eliminata e non utilizzata su di un altro cliente.

### **Piercing**

Nelle manovre di manipolazione degli aghi devono essere usati guanti monouso.

Quando l'ago deve attraversare i tessuti del corpo e uscire dalla parte opposta, deve essere usata una tecnica sterile, "no touch", cioè senza toccare la superficie dell'ago. In tali circostanze si dovrebbe utilizzare una pinza per manipolare gli aghi.

I comuni guanti monouso non sono sterili; di conseguenza, un ago venuto in contatto con tali guanti deve essere considerato non più sterile e deve quindi essere immediatamente sostituito.

Pinze sterili dovrebbero essere utilizzate anche per manipolare la gioielleria sterile.

Se si usano i guanti sterili, la manovra di indossarli deve essere eseguita con molta attenzione, in modo tale da non contaminarli prima del loro utilizzo.

### **Pistole per Piercing**

Le pistole per Piercing sono appropriate solo per il piercing del lobo dell'orecchio e se usate da operatori esperti. Queste pistole possono danneggiare i tessuti corporei quando usate per il piercing di altre parti del corpo o quando usate sulle orecchie in modo improprio.

I produttori delle pistole per piercing dell'orecchio forniscono generalmente informazioni riguardo la preparazione e la manutenzione dell'attrezzatura, le aree di piercing dell'orecchio, la cura della ferita, eventuali altri problemi.

E' importante conoscere i rischi da pistole per piercing. Alcuni operatori di piercing continuano a non considerarle strumenti sicuri e preferiscono continuare ad utilizzare aghi cavi asettici per piercing.

Nell'uso delle pistole per piercing, occorre comunque assicurarsi dei seguenti

punti:

- la pistola deve essere di acciaio inossidabile, priva di parti che potrebbero essere danneggiate da ripetuti cicli di sterilizzazione;
- se non vengono usati dispositivi monouso, il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave a vapore dopo ogni utilizzo e conservato in un contenitore o sacchetto sterile prima dell'utilizzo;
- deve essere usata gioielleria appropriata in modo da non danneggiare i tessuti.

### **Anestesia locale**

E' assolutamente illegale l'iniezione di sostanze anestetiche da parte di persone non abilitate alla professione medica.

In generale, l'uso di anestetici superficiali non è raccomandato.

Se vengono utilizzate creme o gel anestetici, questi dovrebbero essere ben rimossi con alcol prima degli interventi di penetrazione cutanea e non dovrebbero essere riutilizzati.

### **E\_Gestione in sicurezza dell'attività**

E' fondamentale che tutti gli operatori di tatuaggio e body piercing aderiscano alle precauzioni standard per il controllo delle infezioni.

Un quadro generale di prevenzione delle infezioni comprende i seguenti elementi fondamentali:

- 1** igiene del personale;
- 2** salute e sicurezza per gli operatori;
- 3** gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie;
- 4** manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti;
- 5** altre precauzioni;
- 6** pulizia degli ambienti;
- 7** pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili;
- 8** assistenza post-intervento ed educazione sanitaria.

In linea generale, il sangue, tutte le secrezioni corporee (ad eccezione del sudore), la pelle e le membrane mucose non intatte di ogni persona dovrebbero essere considerate potenzialmente infette.

#### **1\_Igiene del personale**

##### **Quando lavarsi le mani**

- prima e dopo il contatto con ogni cliente;
- immediatamente dopo la rimozione di guanti monouso;
- dopo il contatto con il sangue, con qualunque secrezione corporea o con ferite;
- dopo essere andati in bagno.

##### **Lavaggio delle mani**

La superficie delle mani e le unghie devono essere pulite prima del contatto con qualunque cliente. Abrasioni, tagli o lesioni dovrebbero essere coperte con una protezione impermeabile.

##### **Come lavarsi le mani**

- Rimuovere i gioielli.
- Usare sapone o detergente liquido con acqua calda per il lavaggio abituale.
- Usare preferibilmente flaconi con dispenser monouso. Se vengono

utilizzati flaconi di sapone liquido pluriuso, flaconi e stantuffo devono essere ben puliti e asciugati prima di essere nuovamente riempiti con nuovo sapone e prima di cambiare lo stantuffo.

- Insaponare e sfregare le mani energicamente per almeno 15 secondi.
- Lavare completamente, inclusi dorso, polsi, pieghe fra le dita, unghie e zona sottoungueale, e anche le avambraccia fino al gomito.
- Sciacquare bene le mani.
- Asciugare bene le mani con una salvietta di carta monouso, oppure con un erogatore di aria calda. Se si usano salviette di tessuto, devono essere lavate dopo ogni singolo utilizzo.

### **Cosa indossare**

- Guanti monouso da ispezione durante tutto il periodo di effettuazione dell'operazione di tatuaggio o piercing. Oltre che tra un cliente e l'altro, i guanti devono essere sostituiti quando presentino lacerazioni o lesioni e per interventi separati e distinti sullo stesso cliente.
- Quando sia previsto il contatto con sangue o altre secrezioni corporee occorre indossare guanti sterili monouso.
- Camici e/o grembiuli di plastica monouso dovrebbero essere indossati quando vi sia possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti.
- La protezione del volto (mascherine e occhiali o visiere) è indicata per procedure che comportano esposizione a schizzi di sangue o di altre secrezioni.
- Guanti di uso comune (da cucina) devono essere indossati per compiti generici come la pulizia dei locali o degli arredi.

### **2\_Salute e sicurezza per gli operatori.**

- E' opportuno che tutti gli operatori addetti agli interventi di tatuaggio e body piercing siano vaccinati contro l'epatite B.
- L'addetto alle attività di tatuaggio o piercing deve predisporre e avere a disposizione una procedura per gli incidenti occupazionali a rischio biologico, in particolare per le punture accidentali con materiale potenzialmente infetto. Devono essere descritti gli interventi immediati di trattamento della lesione.

*Trattamento degli incidenti*

*Per "taglienti" si intendono oggetti o dispositivi dotati di punte, protuberanze o lame, in grado di tagliare o penetrare la pelle.*

### **Incidenti con taglienti o contatto con sangue o liquidi biologici**

A causa del rischio di trasmissione di infezioni, gli operatori e i clienti devono evitare il contatto con il sangue e con i liquidi organici di altre persone. In caso di esposizione a sangue o liquidi biologici di tipo parenterale (puntura d'ago, taglio o altro), o mucosa (schizzo negli occhi, sul naso o sulla bocca), o sulla pelle non integra (scrapolata, abrasa o con dermatite), occorre intervenire immediatamente.

### **Trattamento immediato della sede esposta**

Dovrebbe essere attuato al più presto, direttamente sul posto.

1. In caso di esposizione parenterale:

- fare sanguinare la ferita per qualche istante;

- lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone, o con un disinfettante/antisettico;
  - disinfettare con disinfettanti efficaci verso l'HIV (ad es. un disinfettante a base di iodio).
2. In caso di esposizione di cute non integra:
- lavare con acqua corrente e, se possibile, con sapone antisettico;
  - disinfettare.
3. In caso di esposizione mucosa (occhi, bocca, narici):
- lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 5-10 minuti (alcuni consigliano 10-15).
4. In caso di esposizione di cute integra :
- lavare con acqua corrente e, se disponibile, sapone antisettico;
  - disinfettare.

### **Quando recarsi in Pronto Soccorso?**

In caso di ferite o contaminazione delle mucose con sangue o altri liquidi biologici, occorre una valutazione tempestiva da parte di un medico.

Alla persona cui si stava effettuando il trattamento, fonte del sangue o del liquido corporeo con cui l'operatore è venuto a contatto, il medico potrebbe richiedere il consenso a sottoporsi al test per HIV e per virus dell'epatite B e C. In alcuni casi, dopo l'incidente, può essere indicata per la persona esposta la somministrazione delle immunoglobuline specifiche contro il virus dell'epatite B e l'effettuazione della relativa vaccinazione.

Se c'è stata una possibile esposizione all'HIV, può essere indicato iniziare entro 2-3 ore dall'incidente l'assunzione di farmaci per alcune settimane.

### **3\_Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie**

In caso di sanguinamento inaspettato e improvviso in qualunque momento delle procedure di tatuaggio o piercing, seguire le indicazioni:

- se non è stato fatto in precedenza, indossare guanti sterili monouso;
- arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- se l'emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica;
- maneggiare con cura le garze sporche e gli strumenti contaminati, per evitare il contatto con il sangue del cliente e con lo strumento stesso. Riporre gli strumenti contaminati nel contenitore per taglienti, quindi pulire e sterilizzare quelli non monouso;
- pulire al più presto le superfici come le sedie, i pavimenti che siano stati contaminati con sangue o altri liquidi corporei, utilizzando uno straccio monouso imbevuto con varechina diluita con acqua in proporzioni di circa 1:4 (una parte di varechina e quattro parti di acqua) e lasciare agire per qualche minuto;
- lavare le superfici contaminate con acqua calda e detergente, quindi asciugarle con una salvietta monouso;
- gettare garze, stracci e salviette utilizzati nel bidone per rifiuti a rischio infettivo;
- al termine, togliere l'abbigliamento eventualmente contaminato,

togliersi i guanti, gettarli nel bidone per rifiuti a rischio infettivo e lavarsi bene le mani.

#### **4\_ Manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti**

Aghi e taglienti rappresentano la causa principale di incidenti con esposizione a malattie trasmissibili con il sangue, pertanto:

- Aghi e taglienti non riutilizzabili devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l'uso, senza reincappucciare aghi né superfici taglienti.

Non spingere forzatamente aghi e taglienti nel contenitore, per evitare di ferirsi.

Quando il contenitore è pieno, chiuderlo ed eliminarlo.

- Aghi e taglienti riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

#### **5\_ Altre precauzioni**

Altri strumenti che siano anche accidentalmente penetrati nella cute o che siano contaminati con sangue devono essere adeguatamente lavati e sterilizzati prima di essere nuovamente utilizzati.

Per evitare la contaminazione crociata fra un cliente e l'altro, tutti i liquidi, le creme, gli unguenti o sostanze simili dovrebbero essere tolti dal loro contenitore originale o dal tubetto esclusivamente tramite un dispenser o un applicatore monouso.

A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata dell'attacco del distributore, per l'uso di creme, unguenti o similari dovrebbero essere utilizzati soltanto dispenser con stantuffi o confezioni monouso.

Tutte le creme, gli unguenti e similari avanzati e rimossi dal contenitore non devono essere rimessi al contenitore originale, ma devono essere gettati dopo l'uso.

I dispenser di sapone liquido e i flaconi spray devono essere puliti prima di essere di nuovo riempiti e non devono essere mai rabboccati.

#### **6\_ Pulizia degli ambienti**

Dopo il trattamento del cliente tutti i dispositivi contaminati devono essere rimossi ed eliminati o adeguatamente sanificati .

Le salviette contaminate devono essere riposte in un appropriato contenitore ed eliminate se di carta, o lavate ad alta temperatura (>71°C per 25 minuti) se di tessuto. Le superfici esposte a contaminazione, nella stanza nella quale è stato effettuato il trattamento, devono essere pulite e trattate con acqua e disinfettante.

Tutti i rifiuti non contaminati e quelli cartacei devono essere riposti in appositi contenitori almeno dopo il trattamento di ogni cliente e smaltiti con frequenza giornaliera.

#### **7\_ Pulizia, disinfezione, sterilizzazione**

##### **Lavare tutti gli strumenti prima della sterilizzazione**

Gli strumenti riutilizzabili devono essere lavati al più presto dopo l'uso.

E' assolutamente fondamentale completare bene questa operazione, prima di procedere alla sterilizzazione. Ciò dovrebbe avvenire in una apposita area per

la pulizia, collocata a parte.

- Quando possibile, preferire attrezzatura monouso, pre-sterilizzata.
- Per lavare gli strumenti contaminati, usare quanti di gomma spessi, per lavori pesanti. Durante la pulizia, fare attenzione agli spruzzi su occhi e mucose: per questo scopo, occorre indossare una visiera, oppure occhiali protettivi e mascherina.
- Risciacquare con cura gli strumenti in acqua corrente tiepida. L'acqua bollente potrebbe cuocere il materiale proteico e attaccarlo tenacemente agli strumenti. L'acqua fredda indurisce le sostanze grasse rendendo più difficoltosa la pulizia.
- Smontare gli strumenti.
- La detersione, cioè il lavaggio vero e proprio, può essere effettuata con un pulitore ad ultrasuoni, oppure manualmente. In questo secondo caso, gli strumenti vanno immersi in una bacinella con acqua bollente e detergente e, mentre sono sotto la superficie dell'acqua, vanno lavati energicamente con una spazzola.
- Risciacquare gli strumenti puliti in acqua corrente ben calda.
- Asciugare con cura gli strumenti con una salvietta o una garza pulita monouso.
- Verificare le condizioni degli strumenti.

### **Pulitori ad ultrasuoni**

I pulitori ad ultrasuoni funzionano sottoponendo gli strumenti ad onde ad alta frequenza che provocano il distacco dello sporco dagli strumenti, in modo tale da farlo precipitare sul fondo della vasca o da renderlo rimuovibile con il risciacquo.

I pulitori ad ultrasuoni devono essere utilizzati con il coperchio chiuso, per prevenire la diffusione di aerosol contenenti microrganismi, che potrebbero infettare le persone o contaminare le superfici nella stanza.

Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni del produttore.

*I pulitori a ultrasuoni non sterilizzano e non disinfettano.* Semplicemente, realizzano un'azione di pulizia degli strumenti sicura ed efficace, prima della sterilizzazione.

### **Sterilizzazione degli strumenti**

In generale, gli apparecchi e gli strumenti per il piercing e il tatuaggio destinati a penetrare la cute dei clienti devono essere sterili.

Gli strumenti per il tatuaggio che devono essere sterili prima dell'uso comprendono: il tubo, l'imboccatura, gli aghi, la barra degli aghi, il morsetto, il *needle pusher* (l'attrezzo che spinge gli aghi, i nastri di inserzione, e qualunque altro strumento che possa venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici).

Gli aghi devono essere sterili e monouso.

Le pinze per manipolare materiale sterile devono essere sterili.

Un'efficace sterilizzazione dipende dai seguenti fattori:

- Pulizia – gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere preventivamente puliti a fondo, in modo tale da permettere un completo

contatto di tutta la superficie durante il processo di sterilizzazione.

- Temperatura – deve essere raggiunta e mantenuta una corretta temperatura per tutti gli articoli da sterilizzare.
- Tempo – la temperatura di sterilizzazione deve essere mantenuta per il corretto periodo di tempo.

*L'unico appropriato metodo di sterilizzazione è il trattamento in autoclave.*

Le autoclavi più avanzate (di tipo B) comprendono la possibilità di creare il prevuoto

e di trattare anche strumenti cavi.

Per sterilizzare gli strumenti NON devono essere utilizzati strumenti come: stufette elettriche, forni a ultrasuoni, pentole a pressione, armadietti a raggi UV, bollitori d'acqua, pulitori ad ultrasuoni e similari, sterilizzatrici a pallini di quarzo, disinfettanti.

### **Autoclavi**

Ogni operatore che si occupi di sterilizzazione con l'autoclave deve avere acquisito adeguate informazioni in merito al suo corretto utilizzo. Lo studio deve essere dotato di istruzioni operative relative alle varie fasi del processo di sterilizzazione e di stoccaggio.

Le autoclavi devono essere utilizzate, sottoposte a manutenzione e revisionate periodicamente secondo le istruzioni del produttore.

### **Impacchettamento degli strumenti prima dell'autoclavaggio**

Gli strumenti, una volta asciugati, devono poi essere imbustati prima di essere autoclavati, per poter essere mantenuti sterili anche dopo il trattamento di sterilizzazione.

Il confezionamento dei dispositivi ha infatti la funzione di mantenere la sterilità del materiale fino al momento del suo utilizzo. Può essere realizzato per singoli strumenti o dispositivi, oppure attraverso la composizione di set per procedure specifiche.

Rispetto ad altre autoclavi, le autoclavi di tipo B presentano vantaggi non soltanto perché garantiscono un'ottima efficacia del processo di sterilizzazione, ma anche perché permettono di imbustare i dispositivi prima della sterilizzazione e di mantenerli sterili, cioè pronti all'uso, per determinati periodi.

Infatti, gli strumenti di tipo critico, cioè in pratica quelli destinati a penetrare la cute del cliente, devono essere sterili al momento dell'uso; pertanto, se non confezionati, possono essere utilizzati soltanto immediatamente dopo l'avvenuto ciclo di sterilizzazione.

Per il confezionamento, possono essere utilizzate buste autosigillanti oppure può essere utilizzata l'imbustatrice.

Le buste con gli strumenti, al termine del ciclo di sterilizzazione in autoclave, non devono essere rimosse se sono bagnate. Pertanto, devono restare nell'autoclave con lo sportello aperto, fino a che non siano completamente asciutte. In alternativa, possono essere rimosse se sono all'interno di un cestello, oppure se l'autoclave è dotata di una fase di asciugatura.

Le buste per gli strumenti sono monouso e devono riportare la data del giorno di avvenuta sterilizzazione.

I pacchetti imbustati non devono essere inseriti in autoclave impilati uno

sull'altro, bensì in modo tale da permettere sia la circolazione che la penetrazione del vapore all'interno delle buste.

### **Caricamento, gestione e scaricamento dell'autoclave**

Quando si carica l'autoclave, occorre prestare molta attenzione per permettere al vapore di circolare liberamente fra tutti gli oggetti inseriti e tutte le superfici siano sistemate in modo tale da poter essere esposte al vapore.

Occorre assicurarsi del raggiungimento delle seguenti temperature e del tempo per cui devono essere mantenute:

- 121°C per 20 minuti (corrispondenti alla pressione di 103 Kpa);
- 126°C per 10 minuti (corrispondenti alla pressione di 138 KPa);
- 134°C per 3 minuti (corrispondenti alla pressione di 206 KPa).

I tempi sopra indicati si riferiscono alla sola fase di effettivo mantenimento della temperatura e non comprendono il periodo necessario per raggiungerla.

Quando si tolgono gli strumenti sterili dall'autoclave, occorre evitare di contaminarli. Gli oggetti o le buste che sono caduti, rovinati, con la chiusura della busta aperta, o bagnati non possono essere considerati sterili.

Gli strumenti sterilizzati non imbustati devono essere tolti dall'autoclave tramite pinze sterili. Possono essere considerati effettivamente sterili solo se usati immediatamente.

### **Monitoraggio del processo di sterilizzazione**

Se si usano strumenti contaminati ma ritenuti sterili, si fa correre al cliente un importante rischio di infezione.

Quindi, è importante verificare il regolare processo di sterilizzazione dell'autoclave.

L'autoclave dovrebbe essere dotata di rilevatori di tempo, temperatura e pressione, che permettano di verificare, e possibilmente registrare per ogni ciclo, il raggiungimento dei parametri necessari per la sterilizzazione.

Gli indicatori chimici su striscia (come quelli sulle buste per autoclave) sono utili per rilevare alcuni errori di procedura o malfunzionamenti dell'autoclave. Comunque, queste strisce sono sensibili soltanto ai principali parametri fisici come temperature e pressione.

Se non si utilizza un'autoclave con il controllo automatico dei parametri e rapporto finale stampato, ad ogni ciclo deve essere utilizzato un indicatore chimico di processo o di sterilizzazione.

Gli indicatori biologici o l'Helix test sono più accurati nel rilevare l'efficacia del processo di sterilizzazione. Devono essere utilizzati subito dopo l'installazione dell'autoclave, dopo ogni riparazione e periodicamente (almeno una volta al mese), e deve essere tenuta registrazione delle verifiche effettuate.

### **Stoccaggio degli strumenti sterilizzati**

Se c'è necessità di stoccare strumenti sterili, ciò deve avvenire in condizioni tali da poter effettivamente conservare la sterilità, in particolare deve essere evitato il contatto con gli strumenti utilizzati.

Gli strumenti sterili devono essere conservati nella busta originale sigillata, che a sua volta deve essere conservata in un contenitore pulito, asciutto, chiuso,

fino al momento dell'uso.

### **Pulizia di altri strumenti e dispositivi**

Tutti gli strumenti e gli oggetti non destinati a penetrare la cute ma comunque usati sul cliente, devono essere efficacemente lavati prima e dopo ogni uso. Anche i contenitori e loro coperchi, usati per conservare gli strumenti e per raccogliere gli strumenti sporchi, devono essere disinfettati prima e dopo ogni uso.

### **Strumenti e dispositivi che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua (ad es. strumenti elettrici)**

- Strofinare bene con un panno di cotone pulito o imbevuto di alcol etilico o isopropilico a 70°.
- Lasciare asciugare.
- Conservare gli strumenti in un contenitore pulito, chiuso ben custodito.

### **Indumenti e altri tessuti lavabili**

- Lavare con sapone o detergente in acqua calda (70°C per almeno 3 minuti o 65°C per almeno 10 minuti).
- Sciacquare e asciugare.
- In alternativa, lavare a secco in una lavanderia commerciale.
- Conservare gli articoli in luogo asciutto e appropriato, come ad es. un armadio o un cassetto.

### **Disinfettanti**

Ad eccezione dell'uso di alcol a 70° per pulire gli strumenti che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua, tutti gli strumenti non destinati alla penetrazione cutanea usati nell'attività di tatuaggio e body piercing possono essere puliti secondo le indicazioni descritte in altri paragrafi.

L'uso routinario di glutaraldeide non è raccomandato, dato che è tossica e richiede speciali precauzioni di ventilazione.

Gli strumenti non devono mai essere conservati nelle vaschette con disinfettanti prima di essere utilizzati.

### **Uso appropriato della varechina**

Le seguenti indicazioni fanno riferimento all'uso della comune varechina del commercio, con una concentrazione di cloro libero in genere non inferiore al 4%, cioè 40.000 parti per milione.

- Diluire la varechina 1:4 con acqua del rubinetto; si consiglia di utilizzare acqua fredda che consente di mantenere la soluzione più concentrata e permette di evitare il formarsi di vapori irritanti.
- Soltanto la varechina diluita nello stesso giorno può essere utilizzata, dato che l'efficacia diminuisce rapidamente nel tempo.
- La varechina deve essere conservata al buio, in zona fresca.
- Rispettare rigorosamente le indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.
- Indossare I guanti mentre si manipola la varechina, poiché è irritante per la pelle.
- Evitare che la varechina venga a contatto con la maggior parte dei metalli, dato che li può facilmente ossidare e rovinare.

## **8\_Assistenza postintervento ed educazione sanitaria**

## **Trattamento della ferita**

Al termine dell'applicazione del piercing, l'operatore deve fornire ad ogni cliente opportune istruzioni scritte per la cura della ferita, volte principalmente ad evitare l'insorgenza di infezioni.

E' importante informare che il periodo di guarigione per l'applicazione di un nuovo piercing varia (talvolta fino ad alcuni mesi) da persona a persona e che il tempo necessario dipende da vari fattori: il tipo di gioiello prescelto, il sito corporeo in cui il piercing viene applicato, lo stato di salute generale e l'attività fisica praticata.

L'assistenza dopo l'intervento di piercing dovrebbe includere almeno informazioni su:

- come riconoscere un'infezione e cosa fare;
- come mantenere pulito il nuovo piercing;
- specifiche raccomandazioni sui piercing orali e genitali, comprendenti appropriate informazioni sull'attività sessuale durante il periodo di guarigione della ferita;
- mantenere il piercing asciutto e lontano dalla sporcizia;
- l'importanza dell'uso delle soluzioni saline nel favorire la guarigione;
- quali problemi si presentano più frequentemente e come possono essere evitati o affrontati
- il cambio e la scelta della gioielleria;
- uno specifico commento sulle complicazioni del piercing che richiedono il ricorso alle cure mediche.

Se il piercing è stato condotto seguendo le presenti linee guida e il cliente seguirà le dovute raccomandazioni, la frequenza di infezioni sarà bassa. Se un cliente dovesse comunque sviluppare infezione, deve essere richiesta la valutazione di un medico.

## **F\_Limiti all'attività di piercing o tatuaggio**

Dal punto di vista giuridico, le attività di cui si sta trattando costituiscono un atto di intervento sul corpo altrui. Pertanto, oltre ai limiti di carattere igienicosanitario

posti da disposizioni regolamentari di livello nazionale e locale, sono rinvenibili nell'ordinamento ulteriori precisi limiti. Tale intervento, infatti, non è totalmente disponibile alla volontà delle parti in quanto l'ordinamento, a tutela della integrità fisica e – con riguardo alle possibili conseguenze dannose – della salute, stabilisce all'art. 5 del codice civile il divieto di compiere atti dispositivi "che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".

Non si possono eseguire dunque tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).

Per poter procedere all'intervento occorre inoltre acquisire il consenso del soggetto che chiede la prestazione, dopo avere dato ogni adeguata informazione sulle modalità e sui rischi connessi all'esecuzione del tatuaggio o

piercing richiesto, come più sopra riportato.

### **Il caso particolare del minore**

In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni ( c.d.grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica.

Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.

### **G\_Actività di vigilanza**

Ferme restando le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali, attraverso gli organi di Polizia amministrativa locale e i Dipartimenti di Sanità Pubblica, devono esercitare un'efficace attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei parametri indicati nel paragrafo F per l'esercizio dell'attività, così come sull'eventuale esercizio delle attività di tatuaggio o piercing in forma abusiva o ambulante; in caso di inosservanza alle norme generali sopra richiamate adottano le procedure del caso e ne danno segnalazione al Sindaco, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti adeguati.

L'attività di vigilanza e controllo deve altresì essere messa in atto, a cura dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, in ordine al rispetto delle indicazioni procedurali riportate nel presente atto, dando parimenti segnalazione al Sindaco delle eventuali inottemperanze e proponendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi idonei ad evitare pregiudizio per la salute dei cittadini che ricorrono a tale attività.